



AVVISO ALLA CITTADINANZA

ORDINANZA SINDACALE n. 19 del 17.04.2026

OGGETTO: *Regolamentazione dei fuochi controllati in agricoltura per l'anno 2026 – Disposizioni per la prevenzione del rischio incendi*

IL SINDACO

Informa la cittadinanza che con propria **Ordinanza n. 19 del 17.04.2026**, ha impartito delle disposizioni ai fini della prevenzione del rischio incendi nonché per la regolamentazione dei fuochi controllati in agricoltura.

In particolare, **ORDINA:**

- 1) **LA PULIZIA OBBLIGATORIA ENTRO IL 10.05.2026**, a proprie spese:
 - a) **a tutti i proprietari o affittuari di terreni incolti o in stato di abbandono o in precarie condizioni di manutenzione e ai proprietari di ville, case, palazzine, etc., nelle quali sono presenti giardini e/o aree a verde, ricadenti nel territorio comunale** e posti nel perimetro urbano o confinanti con ambiti urbani, spazi pubblici, immobili pubblici e reti via-rie ovvero con ulteriori proprietà di privati, mediante taglio, decespugliamento o sfalcio di stoppie, erbacce, cespugli, ramaglie, foglie secche, arbusti o altro materiale combustibile e successiva esecuzione di lavorazioni meccaniche (fresatura, aratura, etc.) o immediato allontanamento dal sito e successivo deposito all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 100 (cento) dalla vegetazione circostante e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade e, ove ciò non fosse possibile, distruggendoli all'interno della stessa proprietà (con le lavorazioni sopra citate) o, in alternativa, conferendoli in discariche autorizzate;
 - b) **a tutti i titolari di cantieri edili attivi o in corso di attivazione ovvero abbandonati**, ove sono presenti materiali di facile combustione o che rappresentano fonte di innesco e/o propagazione di incendi;
- 2) **IL TAGLIO E LA RIMOZIONE ENTRO IL 10.05.2026**, a proprie spese, a tutti i **proprietari o possessori di essenze arboree** che presentano rami di qualsiasi tipo che protendono sul confine con ambiti urbani, marciapiedi, spazi e immobili pubblici e reti viarie;
- 3) **LA PULIZIA DELLE AREE E DEI SITI** ove sono presenti impianti esterni di GPL (o altro tipo di combustibile) per uso domestico e non, per un raggio non inferiore a ml. 10, fatte salve eventuali disposizioni che impongano maggiori distanze;
- 4) **DI ASSICURARE IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI PULIZIA E DI SGOMBERO DA QUALSIASI MATERIALE COMBUSTIBILE** a tutti i soggetti sopra indicati, **fino al 31.10.2026**, provvedendo – se necessario – all'esecuzione di reiterare operazioni di ripulitura;
- 5) **LA RIMOZIONE DI OGNI ELEMENTO O CONDIZIONI CHE POSSA RAPPRESENTARE UN POTENZIALE PERICOLO DI INCENDIO** ai proprietari/titolari/responsabili di strutture produttive industriali e/o artigianali e/o commerciali, ricadenti in aree urbanizzate, realizzando, altresì, fasce parafuoco di almeno 10 ml. lungo l'intero perimetro aziendale. Per le attività di parcheggi pubblici, agriturismi, strutture ricettive in genere, detta fascia dovrà essere di 20 ml., fermo restano l'obbligo di dotazioni, specifici impianti, dispositivi, sistemi, etc., antincendio;
- 6) **LA REALIZZAZIONE** di viali taglia-fuoco non inferiori a 10 ml. in tutti i terreni confinanti con strade pubbliche e/o private, immobili pubblici e/o privati, sentieri, strade vicinali, etc.;
- 7) **L'ADOZIONE di ogni POSSIBILE ACCORGIMENTO** affinché nel corso delle attività sopra descritte non si generino o favoriscano focolai d'incendio;
- 8) **IL DIVIETO**, dal **15.05.2026** al **31.10.2026**:

- a) di accendere fuochi, nemmeno per specifiche operazioni di bonifica, specialmente nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco;
 - b) di usare fornelli e/o inceneritori che producano faville o brace nelle aree cespugliose e/o sui terreni con materiale facilmente infiammabile;
 - c) di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
 - d) di bruciare stoppie, materiale erbaceo secco e sterpaglie;
 - e) di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
 - f) di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - g) di utilizzare fuochi d'artificio in aree diverse da quelle appositamente individuate;
- 9) **L'OBBLIGO** a chiunque avvisti un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, di darne immediata comunicazione al **Corpo Forestale dello Stato** mediante il **numero "1515"** e/o ai **Vigili del Fuoco** mediante il **numero "112"** e/o alle autorità locali di pubblica sicurezza (Carabinieri, Sindaco, Polizia Municipale, etc.).

STABILISCE:

- 1) **CHE nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 luglio e tra il 15 settembre e il 31 ottobre, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:**
- a) **alla bruciatura delle aree incolte, a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;**
 - b) **alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui;**
In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per la finalità espresse sopra, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.
- 2) **CHE** chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente.
 Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.
 E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.
- 3) **CHE è severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, specialmente nel periodo 15.05.2026-31.10.2026, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.**

AVVERTE:

- 1) tutti coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza Sindacale e alle vigenti disposizioni di legge o che procurino un incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio, durante il predetto periodo di divieto, che saranno **passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie** (da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato), ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 16/1996, e **penali** (artt. 423, 423-bis e 449 del Codice Penale), ivi comprese le aggravanti in caso di danno ai soprassuoli. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689;
- 2) tutti i soggetti inadempienti saranno ritenuti responsabili dei danni che, a seguito d'incendio, si dovesse verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili a causa dell'inosservanza della presente Ordinanza;
- 3) che, nel caso in cui venga accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza Sindacale possa costituire potenziale pericolo per la Pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire in sostituzione e in danno ai proprietari inadempienti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, ai sensi del vigente Codice penale.



DISPONE:

- 1) l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, finalizzate all'osservanza della presente l'Ordinanza nonché a perseguire eventuali omissioni e violazioni;
- 2) la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale sull'Albo Pretorio *on-line*, sul sito del Comune di Realmonte e nei luoghi di maggiore frequenza, **così da intendersi formalmente notificata a tutti.**



IL SINDACO

Alessandro Pietro Mallia